

REPERTORIO N. 42.816

RACCOLTA N. 31.876

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di novembre,

17 novembre 2025

In Garbagnate Milanese, nel mio studio in via Manzoni n. 46, avanti a me dottor UGO CANTIELLO, Notaio in Garbagnate Milanese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

SONO PRESENTI

- Don NATALE CASTELLI, nato a Parabiago il giorno 11 marzo 1958, residente a Garbagnate Milanese, via Gran Sasso n. 12, codice fiscale CST NTL 58C11 G324W, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Parroco e Responsabile della Comunità Pastorale "S. CROCE" in Garbagnate Milanese, composta dalle Parrocchie "Santi Eusebio e Maccabei", "Santa Maria Nascente", "San Giovanni Battista" e "San Giuseppe Artigiano", meglio infra descritte, in forza di decreto di nomina della Curia Arcivescovile di Milano in data 3 settembre 2021 protocollo n. 02539 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e quindi altresì quale Parroco e legale rappresentante dei seguenti enti ecclesiastici:

"Parrocchia dei Santi Eusebio e Maccabei", con sede in Garbagnate Milanese, via Gran Sasso n. 12, codice fiscale 80046730158;

"Parrocchia Santa Maria Nascente", con sede in Garbagnate Milanese, via Ceresio n. 14, codice fiscale 08609760155;

"Parrocchia San Giovanni Battista", con sede in Garbagnate Milanese, via Fametta n. 3, codice fiscale 97052710155;

"Parrocchia San Giuseppe Artigiano", con sede in Garbagnate Milanese, via Stelvio n. 24, codice fiscale 03182980155,

a quanto infra autorizzato a seguito di:

decreto autorizzativo della Curia Arcivescovile di Milano in data 29 ottobre 2025 n. 1831/2025 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

decreto autorizzativo della Curia Arcivescovile di Milano in data 29 ottobre 2025 n. 1832/2025 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

decreto autorizzativo della Curia Arcivescovile di Milano in data 29 ottobre 2025 n. 1833/2025 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

decreto autorizzativo della Curia Arcivescovile di Milano in data 29 ottobre 2025 n. 1834/2025 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- ALBERTO SORESINI, nato a Garbagnate Milanese il 23 luglio 1959, residente a Garbagnate Milanese, via Padre Eusebio Vismara n. 45, codice fiscale SRS LRT 59L23 D9120;

- ROBERTO SANGUINI, nato a Milano il 7 ottobre 1957, residente a Garbagnate Milanese, Piazza del Santuario n. 15, codice fiscale SNG RRT 57R07 F205W .

I componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) E' costituita, tra la "Parrocchia dei Santi Eusebio e Maccabei", la "Parrocchia Santa Maria Nascente", la "Parrocchia San Giovanni Battista" e la "Parrocchia San Giuseppe Artigiano", come rappresentate, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sue successive modifiche e integrazioni e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE SANTA CROCE", con sede in Garbagnate Milanese, via Gran Sasso n. 12.

Art. 2) La denominazione dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ASSOCIAZIONE SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve "ASSOCIAZIONE SANTA CROCE - E.T.S."

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, destinando parte dei proventi a progetti di interesse umanitario e sociale.

Le attività di interesse generale che l'associazione si propone di svolgere sono quelle indicate all'art. 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività , esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, tramite la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili ("CER"), ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale e in particolare:

operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

(I) la tutela dell'ambiente;

(II) il risparmio energetico;

(III) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;

(IV) la produzione di energia sul territorio;

(V) l'autosufficienza energetica;

organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

indurre a stimoli, ideazione, sviluppo, sperimentazione e partecipazione a modelli di gestione finalizzati alla generazione distribuita dell'energia da fonti rinnovabili e relative applicazioni tecnologiche;

supportare attività di ricerca nel settore delle fonti di energia rinnovabili (FER), anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

costituire partnerships nazionali ed internazionali con enti pubblici e privati per lo sviluppo integrato delle attività dell'Associazione;

aderire a cooperative, consorzi ed altri organismi aventi attività affini;

compiere altri servizi correlati all'attività principale dell'Associazione riassunta nei precedenti punti.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, dell'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n.8, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno del proprio ambito territoriale. Quanto sopra anche ai sensi del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 pubblicato il 23 gennaio 2024 e decreto MASE 23 febbraio 2024, nonché ai sensi del D.Lgs.

199/2021 e successive integrazioni e modifiche, della disciplina di cui al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, Allegato "A" alla delibera ARERA 727/2022/R/eel (TIAD), del suddetto decreto del MASE del 7 dicembre 2023 e delle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del 24 febbraio 2024 e successive integrazioni e modifiche.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività :

- produrre, consumare, immagazzinare e cedere l'energia elettrica generata da fonte rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica generata da fonte rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. O) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e dell'art. 16 bis D.P.R. 917/1986 e/o altre future disposizioni normative e regolamentari.

Le "attività diverse" di cui sopra devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1, CTS.

L'Associazione, svolgendo attività di interesse generale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri ovvero alle aree in cui opera.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore l'Associazione può

concludere accordi con grossisti e trader e stipulare convenzioni di ritiro dedicato.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. È altresì consentita, nell'ottica del raggiungimento dell'oggetto sociale, la possibilità di avvalersi di procedure di crowd-funding.

L'associazione potrà partecipare a bandi e procedure per il conseguimento di finanziamenti ed incentivi sia pubblici che privati.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, in via strumentale alle attività che costituiscono l'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; L'Associazione potrà, inoltre, soltanto in relazione alle menzionate attività che costituiscono l'oggetto sociale di cui sopra, prestare garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, ed effettuare tutte le altre operazioni bancarie comunque connesse all'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle attività che comportino la gestione del pubblico risparmio, operazioni di intermediazione fiduciaria e immobiliare o comunque oggetto di attività riservata ai sensi di legge; tutto quanto precede in via strumentale e non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto dell'associazione e mai nei confronti del pubblico.

L'Associazione potrà accedere ai finanziamenti, contributi, agevolazioni stabiliti dalla normativa U.E. e dalla normativa Regionale e Nazionale per il conseguimento degli scopi sociali.

Sono, infine, espressamente escluse le attività che dovessero rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, le quali saranno svolte da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in volta, e i quali opereranno in nome proprio e sotto

la propria diretta responsabilità personale
e professionale.

Art. 3) L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Art. 4) L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto dell'associazione che, debitamente firmato dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5) Vengono nominati componenti del Consiglio Direttivo i signori:

- Don NATALE CASTELLI, sopra generalizzato, Presidente;
- ALBERTO SORESINI, sopra generalizzato, Vice Presidente;
- ROBERTO SANGUINI, sopra generalizzato, Consigliere,

i quali tutti accettano la carica loro conferita e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili in materia.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per tre esercizi; il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2025; i successivi esercizi avranno inizio il giorno 1 gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6) I costituenti convengono la quota associativa di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), da corrispondere da ciascuno degli associati al momento dell'ingresso nell'associazione; la detta quota associativa può essere modificata con delibera dell'assemblea a norma di statuto.

Le detta quota associativa è stata versata da ciascuno degli associati e costituisce fondo comune dell'associazione per un totale attuale di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).

Art. 7) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione.

Si dà mandato all'attuale Presidente del Consiglio Direttivo, in qualità di legale rappresentante di richiedere l'iscrizione dell'associazione nella Sezione del Registro Unico Nazionale dell'Ente di Terzo Settore ai fini della qualifica dell'Ente come ETS e ciò costituisce presupposto ai fini dei benefici fiscali.

Il presente atto è soggetto all'esenzione delle imposte di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017, trattandosi di Ente di Terzo Settore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti, che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore quattordici e trentotto minuti. Consta il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, di quattro fogli per complessive dodici pagine e della tredicesima sin qui.

F.TO DON NATALE CASTELLI
F.TO ALBERTO SORESINI
F.TO ROBERTO SANGUINI
F.TO UGO CANTIELLO NOTAIO

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 02539

Oggetto :

Decreto nomina Responsabile della Comunità pastorale

Don Natale CASTELLI

Comunità pastorale "S. Croce" in Garbagnate Milanese (Mi)

Al Reverendo Sacerdote
Don Natale CASTELLI

Il Nostro saluto nella carità del Signore.

con decreto arcivescovile in data 1 dicembre 2012 e successiva estensione in data 4 settembre 2013 si è costituita in Garbagnate Milanese una Comunità pastorale, denominata *Comunità pastorale "S. Croce"* e comprendente le Parrocchie dei Santi Eusebio e Maccabei, S. Giovanni Battista, S. Giuseppe Artigiano e S. Maria Nascente, tutte nel Comune di Garbagnate Milanese, nelle modalità precisate nei provvedimenti citati.

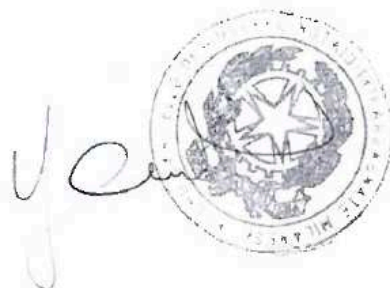
Considerato che le predette parrocchie sono vacanti a seguito di trasferimento del loro parroco e ritenendo che la Sua disponibilità ad aderire a questo progetto di pastorale di insieme e le Sue doti umane e sacerdotali la rendono idonea a guidare la suddetta comunità pastorale, con il presente decreto, a decorrere dal **3 settembre 2021**, nominiamo Lei all'ufficio di

**RESPONSABILE
DELLA COMUNITÀ PASTORALE "S. CROCE"
in GARBAGNATE MILANESE**

composta dalle quattro Parrocchie dei SANTI EUSEBIO E MACCABEI, S. GIOVANNI BATTISTA, S. GIUSEPPE ARTIGIANO e S. MARIA NASCENTE, tutte nel Comune di Garbagnate Milanese.

In tale veste Ella, a norma dei canoni 523, 524 C.I.C., assume anche l'ufficio di parroco delle quattro Parrocchie. L'incarico di Responsabile della Comunità pastorale e parroco, ai sensi del can. 522 e della delibera 5 della CEI, avrà la durata di **nove anni**, a decorrere dalla data della presa di possesso. Stabiliamo che contestualmente a questo provvedimento divenga vacante la Parrocchia SS. Redentore in Milano da cui l'abbiamo trasferita.

Don Natale Castelli
Alberto Jossani
Roberto Sordani



MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Sarà sua cura promuovere all'interno della Comunità pastorale la più ampia condivisione dell'attività e delle scelte pastorali, mantenendo i riferimenti agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Consiglio pastorale della Comunità pastorale e Consiglio per gli affari economici) da Lei presieduti.

In costante riferimento con il Vicario episcopale di Zona, Ella seguirà l'attuazione delle scelte conseguenti la Comunità pastorale, verificando di volta in volta i passi compiuti e la loro congruità rispetto al percorso di pastorale d'insieme.

Incarichiamo la Nostra Curia Arcivescovile di dare esecuzione a questo decreto, provvedendo a tutti quegli atti che, secondo la procedura vigente, sono necessari affinché Ella assuma la responsabilità della Comunità pastorale e di conseguenza il governo pastorale delle quattro Parrocchie. Nel dare debita comunicazione alle comunità parrocchiali delle presenti disposizioni, nel contesto di una celebrazione liturgica, avrà cura di coinvolgere adeguatamente tutti quanti sono impegnati nel progetto di Comunità pastorale, secondo le indicazioni date in merito a livello diocesano.

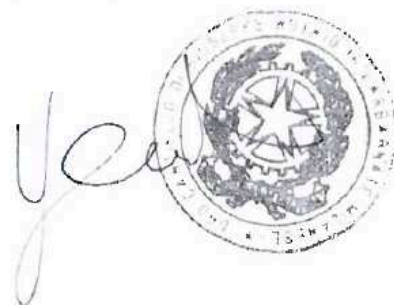
Milano, - 3 SET 2021

Mario Delg...
Arcivescovo

[Signature]
Cancelliere Arcivescovile



Alberto Costantini
Alberto Forzani
Roberto Sanguineti



Decreto n° 1831/25



Prot. Cancelleria n° 03409

**Arcidiocesi
di Milano**
CURIA ARCIVESCOVILE

Pratica n. 998/2025

Parrocchia dei "Santi Eusebio e Maccabei" in Garbagnate Milanese

Costituzione di Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Vista l'istanza del Molto Rev.do Sacerdote don Natale Castelli, Parroco, legale rappresentante della Parrocchia dei "Santi Eusebio e Maccabei" in Garbagnate Milanese (Milano), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 agosto 1986 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 90 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 232 del 6 ottobre 1986), iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 982;

Assunte d'ufficio le opportune informazioni;

Viste le bozze di "Statuto" e "Regolamento interno della Comunità Energetica denominata SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE";

Sentito l'avviso conforme del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi;

Acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Avvocatura in data 28 ottobre 2025 prot. n. 1342/25.

SI DECRETA

La Parrocchia dei "Santi Eusebio e Maccabei" in Garbagnate Milanese (Milano), come sopra rappresentata, è autorizzata a costituire, unitamente alle Parrocchie di "S. Maria Nascente", di "S. Giovanni Battista" e di "S. Giuseppe Artigiano", tutte con sede in Garbagnate Milanese, una Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Garbagnate Milanese - Via Gran Sasso n. 12.

Scopi dell'Associazione indicati nello statuto e regolamento citati in narrativa.

Milano, 29 OTT. 2025

L'ORDINARIO DIOCESANO

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
[Signature]

[Signature]

Don Natale Castelli
Monte Formin
Roberto Seryna



Decreto N° 1832/25



Prot. Cancelleria N° 03410

**Arcidiocesi
di Milano**
CURIA ARCIVESCOVILE

Pratica n. 999/2025
Parrocchia di "S. Maria Nascente" in Garbagnate Milanese

Costituzione di Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Vista l'istanza del Molto Rev.do Sacerdote don Natale Castelli, Parroco, legale rappresentante della Parrocchia di "S. Maria Nascente" in Garbagnate Milanese (Milano), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 agosto 1986 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 90 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 232 del 6 ottobre 1986), iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 982;

Assunte d'ufficio le opportune informazioni;

Viste le bozze di "Statuto" e "Regolamento interno della Comunità Energetica denominata SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE";

Sentito l'avviso conforme del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi;

Acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Avvocatura in data 28 ottobre 2025 prot. n. 1342/25.

SI DECRETA

La Parrocchia di "S. Maria Nascente" in Garbagnate Milanese (Milano), come sopra rappresentata, è autorizzata a costituire, unitamente alle Parrocchie dei "Santi Eusebio e Maccabei", di "S. Giovanni Battista" e di "S. Giuseppe Artigiano", tutte con sede in Garbagnate Milanese, una Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Garbagnate Milanese - Via Gran Sasso n. 12.

Scopi dell'Associazione indicati nello statuto e regolamento citati in narrativa.

Milano,

29 OTT. 2025

L'ORDINARIO DIOCESANO

X IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Decreto n° 1833/25



Prot. Cancelleria n° 03411

**Arcidiocesi
di Milano**
CURIA ARCIVESCOVILE

Pratica n. 1000/2025

Parrocchia di "S. Giovanni Battista" in Garbagnate Milanese

Costituzione di Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Vista l'istanza del Molto Rev.do Sacerdote don Natale Castelli, Parroco, legale rappresentante della Parrocchia di "S. Giovanni Battista" in Garbagnate Milanese (Milano), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 agosto 1986 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 90 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 232 del 6 ottobre 1986), iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 296;

Assunte d'ufficio le opportune informazioni;

Viste le bozze di "Statuto" e "Regolamento interno della Comunità Energetica denominata SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE";

Sentito l'avviso conforme del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi;

Acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Avvocatura in data 28 ottobre 2025 prot. n. 1342/25.

SI DECRETA

La Parrocchia di "S. Giovanni Battista" in Garbagnate Milanese (Milano), come sopra rappresentata, è autorizzata a costituire, unitamente alle Parrocchie dei "Santi Eusebio e Maccabei", di "S. Maria Nascente" e di "S. Giuseppe Artigiano", tutte con sede in Garbagnate Milanese, una Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Garbagnate Milanese - Via Gran Sasso n. 12.

Scopi dell'Associazione indicati nello statuto e regolamento citati in narrativa.

Milano, 29 OTT. 2025

L'ORDINARIO DIOCESANO

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Don L. Fr. Cortese, Monte Jossin, Roberto Soryani]



[Handwritten signature]

Decreto n° 18.34/25



Prot. Cancelleria N° 03412

**Arcidiocesi
di Milano**
CURIA ARCIVESCOVILE

Pratica n. 1001/2025
Parrocchia di "S. Giuseppe Artigiano" in Garbagnate Milanese

Costituzione di Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Vista l'istanza del Molto Rev.do Sacerdote don Natale Castelli, Parroco, legale rappresentante della Parrocchia di "S. Giuseppe Artigiano" in Garbagnate Milanese (Milano), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 agosto 1986 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 90 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 232 del 6 ottobre 1986), iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 567;

Assunte d'ufficio le opportune informazioni;

Viste le bozze di "Statuto" e "Regolamento interno della Comunità Energetica denominata SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE";

Sentito l'avviso conforme del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi;

Acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Avvocatura in data 28 ottobre 2025 prot. n. 1342/25.

SI DECRETA

La Parrocchia di "S. Giuseppe Artigiano" in Garbagnate Milanese (Milano), come sopra rappresentata, è autorizzata a costituire, unitamente alle Parrocchie dei "Santi Eusebio e Maccabei", di "S. Maria Nascente" e di "S. Giovanni Battista", tutte con sede in Garbagnate Milanese, una Associazione non riconosciuta denominata "SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Garbagnate Milanese - Via Gran Sasso n. 12.

Scopi dell'Associazione indicati nello statuto e regolamento citati in narrativa.

Milano,

29 OTT. 2025

L'ORDINARIO DIOCESANO

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

[Handwritten signatures: Alberto Pissani, Roberto Sangalli]

[Handwritten signature]



STATUTO

ASSOCIAZIONE DENOMINATA SANTA CROCE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sue successive modifiche e integrazioni e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE SANTA CROCE".

La denominazione dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ASSOCIAZIONE SANTA CROCE - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve "ASSOCIAZIONE SANTA CROCE - E.T.S." L'Associazione non ha scopo di lucro.

1.2 L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, dell'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n.8, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21 e di svolgere tutte le attività da queste consentite ed è regolata dalle norme di cui al presente statuto, dalle norme di cui al Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 pubblicato il 23 gennaio 2024 e decreto MASE 23 febbraio 2024, nonché dal D.Lgs. 199/2021 e successive integrazioni e modifiche, dalla disciplina di cui al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, Allegato "A" alla delibera ARERA 727/2022/R/eel (TIAD), dal suddetto decreto del MASE del 7 dicembre 2023 e dalle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del 24 febbraio 2024 e successive integrazioni e modifiche ("Regole Operative") (congiuntamente, d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è uniformato al principio di favorire in modo più ampio possibile la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione, ricorrendo i presupposti di cui al precedente 1.1 indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Articolo 2

Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede in Garbagnate Milanese, via Gran Sasso, 12.

2.2 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3

Scopo - oggetto

3.1 L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile, come sopra precisato. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, destinando parte dei proventi a progetti di interesse umanitario e sociale.

Le attività di interesse generale che l'associazione si propone di svolgere sono quelle indicate all'art. 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, tramite la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili ("CER"), ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale e in particolare:

operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- (I) la tutela dell'ambiente;
- (II) il risparmio energetico;
- (III) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- (IV) la produzione di energia sul territorio;
- (V) l'autosufficienza energetica;

organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

indurre a stimoli, ideazione, sviluppo, sperimentazione e partecipazione a modelli di gestione finalizzati alla generazione distribuita dell'energia da fonti rinnovabili e relative applicazioni tecnologiche;

supportare attività di ricerca nel settore delle fonti di energia rinnovabili (FER), anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

costituire partnerships nazionali ed internazionali con enti pubblici e privati per lo sviluppo integrato delle attività dell'Associazione;

aderire a cooperative, consorzi ed altri organismi aventi attività affini;

compiere altri servizi correlati all'attività principale dell'Associazione riassunta nei precedenti punti.

3.2 Le "attività diverse" di cui al precedente Articolo 3.2 devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1, CTS.

3.3 L'Associazione, svolgendo attività di interesse generale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri ovvero alle aree in cui opera.

TITOLO II

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 4

Patrimonio - Entrate - Quota Iniziale

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

4.2.1 per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.2.2 per effetto di elargizioni (comprese donazioni, disposizioni testamentarie e contributi) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.2.3 per effetto di acquisiti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.2.4 per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

4.3 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

4.3.1 Il percepimento delle Quote Iniziali (come di seguito definite) corrisposte dai singoli Associati dell'Associazione, ove non destinate dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.3.2 gli apporti degli Associati diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.3.3 le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.3.4 i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

4.3.5 gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

4.3.6 gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

4.3.7 ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

4.4 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata, fermo quanto previsto al successivo Articolo 8, al versamento all'Associazione di una somma pari a euro 1.500,00 (la "Quota Iniziale").

4.5 Qualunque apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 5

Esercizi sociali

5.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro il termine previsto dalla legge applicabile.

5.3 Qualora l'Associazione vi sia tenuta ai sensi della Normativa Applicabile, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale.

5.4 I bilanci d'esercizio approvati dall'Assemblea, così come il bilancio sociale e le altre deliberazioni, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a

disposizione degli Associati, i quali possono prenderne visione all'occorrenza.

Articolo 6

Destinazione dei Benefici Economici

6.1 Le entrate dell'Associazione derivanti dalla CER ("Benefici Economici"), come stabilite dalla Normativa Applicabile, verranno calcolate e suddivise come sarà meglio precisato nel Regolamento Interno (come di seguito definito), approvato dall'Assemblea ai sensi del successivo Articolo 16.

6.2 Con riferimento alla tariffa incentivante stabilita dal Decreto CACER ("Tariffa Premio"), l'eventuale importo della Tariffa Premio eccedentario - rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale pari al 55% (cinquantacinque per cento) nei casi di accesso alla sola Tariffa Premio ovvero al 45% (quarantacinque per cento) nei casi di cumulo della Tariffa Premio con il contributo in conto capitale - è destinato ai soli Associati dell'Associazione consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti rilevanti ai fini della CER.

6.3 Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di benefici ambientali, economici e sociali.

TITOLO III

ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Associati

7.1 Sono membri dell'Associazione (l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 L'Associazione ha una partecipazione aperta e volontaria.

7.3 Il numero degli Associati è illimitato e non inferiore a 3 (tre). L'Associazione presuppone tale detta pluralità e, pertanto, il venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione, come meglio precisato all'art. 10.7 del presente statuto.

7.4 Possono fare parte dell'Associazione come Associati i clienti finali e/o produttori che siano persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, titolari di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria. Per le imprese private la partecipazione all'Associazione non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

7.5 Le grandi imprese non possono essere Associati dell'Associazione.

7.6 Nel caso in cui un Associato abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina, la sua partecipazione all'Associazione sarà sempre quale singolo Associato.

7.7 La qualifica di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, come meglio specificato all'Articolo 8.

Articolo 8

Ammissione degli Associati

8.1 L'ammissione di nuovi Associati sarà subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti necessari ai sensi del presente Statuto e della Normativa Applicabile (la "Domanda di Ammissione"). Ferma la partecipazione aperta e volontaria alla CER prevista per legge per tutti coloro che, in possesso dei requisiti necessari, sottopongano la Domanda di Ammissione, il Consiglio Direttivo - anche tenuto conto dei limiti di natura impiantistica ed energia elettrica prodotta all'interno della configurazione - favorisce peraltro la partecipazione alla CER di enti religiosi e, in genere, dei soggetti appartenenti alla diocesi.

8.2 Il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della Domanda di Ammissione da parte del richiedente, provvederà a dare comunicazione a quest'ultimo in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda stessa, che dovrà essere sempre motivato.

8.3 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 8.2 il Consiglio Direttivo non riscontri in alcun modo la Domanda di Ammissione al soggetto che l'ha presentata, la Domanda di Ammissione medesima si intende accettata.

8.4 In ogni caso di respingimento della Domanda di Ammissione, il soggetto che ha presentato tale Domanda di

Ammissione può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

8.5 Il soggetto che ha presentato la Domanda di Ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui, ricevuta la comunicazione di accoglimento della Domanda di Ammissione, provvede al versamento della Quota Iniziale.

8.6 In sede di adesione ogni soggetto interessato ad assumere la qualità di Associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento Interno e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 9

Diritti e doveri degli Associati

9.1 Gli Associati, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali, ove previsti, hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea;
- votare direttamente o per delega in Assemblea;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- essere informati sulle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare attivamente, su base volontaria, alla vita e alle attività promosse e ai servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- mantenere i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- ricevere i Benefici Economici derivanti dalla CER, come stabiliti dalla Normativa Applicabile, ai sensi del Regolamento Interno (come di seguito definito).

9.2 Gli Associati sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti, ove previsti;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; e
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro, e anche in via indiretta.

Articolo 10

Provvedimenti disciplinari e perdita di qualità di Associato

10.1 Ciascun Associato che commetta una o più violazioni della normativa di settore o dello statuto, può essere sanzionato dal Consiglio Direttivo.

10.2 I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono comminati dal Consiglio Direttivo a seconda della gravità dell'infrazione. Questi possono essere richiami orali o scritti e/o sospensioni (con un massimo di 30 (trenta) giorni.

10.3 La sospensione di cui al precedente Articolo 10.2 comporta la momentanea interruzione dell'esercizio del diritto di voto e della possibilità di essere eletti negli organi dell'Associazione, nonché la temporanea interruzione della percezione dei Benefici Economici.

10.4 Contro la decisione del Consiglio Direttivo di assunzione di un provvedimento disciplinare, l'Associato può ricorrere per iscritto all'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dall'assunzione del provvedimento. Il reclamo proposto dall'Associato nei confronti del provvedimento di sospensione o di espulsione non produce la sospensione dei provvedimenti. L'Assemblea è tenuta a pronunciarsi entro 30 (giorni) dalla ricezione del reclamo da parte dell'Associato.

10.5 La qualità di Associato si perde:

- per recesso;
- per decesso o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti e società;
- per esclusione.

10.6 La perdita della qualifica di Associato, anche in ipotesi di recesso dello stesso ai sensi del successivo Articolo 11, non dà diritto alla restituzione della Quota Iniziale e dei contributi a qualsiasi titolo versati.

10.7 Qualora l'Associazione perda la pluralità di cui al superiore articolo 7.3, si sospenderanno i Benefici Economici spettanti agli Associati sino alla ricostituzione della suddetta pluralità degli Associati, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In caso di impossibilità di ricostruzione della

pluralità nei termini di cui all'art. 7.2, ciò costituirà causa di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11

Recesso dell'Associato

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Associato può recedere in qualsivoglia momento, fermi restando eventuali corrispettivi equi e proporzionati concordati in riferimento alla compartecipazione agli investimenti sostenuti.

11.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

11.3 La dichiarazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità dell'Associato recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Articolo 12

Esclusione dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi, quali la violazione delle norme statutarie e delle leggi di settore.

12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

TITOLO IV

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Organi di amministrazione

13.1 Gli organi dell'Associazione (di seguito gli "Organi") sono:

13.1.1 l'Assemblea degli Associati (di seguito l'"Assemblea");

13.1.2 il Consiglio Direttivo;

13.1.3 il Presidente del Consiglio Direttivo (il "Presidente"), il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (il "Vice Presidente") (ove nominato);

13.1.4 il Segretario del Consiglio Direttivo (il "Segretario") (ove nominato);

13.1.5 il Tesoriere;

13.1.6 l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

13.1.7 il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

13.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo o passivo.

Articolo 14

Poteri di controllo

14.1 Nel rispetto della Normativa Applicabile, l'Associazione è autonoma ed effettivamente controllata dagli Associati.

Articolo 15

Assemblea degli Associati

15.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

15.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

15.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

15.4 Le decisioni dell'Assemblea obbligano tutti gli Associati.

Articolo 16

Competenze dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno - entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale - per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

16.2 L'Assemblea, inoltre:

16.2.1 determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;

16.2.2 approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;

16.2.3 nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, salva la nomina iniziale in sede di atto costitutivo;

16.2.4 nomina, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

16.2.5 nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

16.2.6 delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

16.2.7 delibera sulle modifiche all'atto costitutivo, allo Statuto e al Regolamento Interno;

16.2.8 approva il Regolamento Interno e qualsivoglia altro regolamento posto alla sua attenzione;

16.2.9 delibera la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell'Associazione;

16.2.10 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal Regolamento Interno.

Articolo 17

Convocazione dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un decimo degli Associati o dalla maggioranza dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

17.2 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie trattate.

17.3 La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno.

17.4 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 18

Presidenza dell'Assemblea

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza

dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

18.2 Il Presidente è assistito dal Segretario.

18.3 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 19

Deliberazioni dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea è validamente costituita:

19.1.1 in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

19.1.2 in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

19.2 L'adunanza di seconda convocazione si può svolgere anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

19.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

19.4 Ogni Associato ha diritto ad un voto.

19.5 Ogni Associato può conferire delega scritta di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

19.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

19.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione, lo scioglimento o la modifica della durata dell'Associazione sono assunte con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

19.8 Gli Associati possono partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e possono esprimere il loro voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

19.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video-collegati, a condizione che sia rispettato il principio di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

19.9.1 sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

19.9.2 sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;

19.9.3 sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

19.10 Ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

20.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

20.2.1 nominare il Segretario e disporre la revoca;

20.2.2 gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

20.2.3 compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Assemblea;

20.2.4 approvare la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

20.2.5 deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

20.2.6 deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

20.2.7 deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

20.2.8 nominare collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi;

20.2.9 svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

20.3 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri.

20.4 I Consiglieri devono essere persone fisiche che abbiano la qualifica di Associato o che siano legali rappresentanti di ente membro dell'associazione.

20.5 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

20.6 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

20.7 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

20.8 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre fare luogo alla sua rielezione.

20.9 I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta di almeno la maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo e comunque almeno una volta ogni 6 (sei) mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

21.2 Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno data, ora e luogo, diretta a ciascun Consigliere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

21.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di

convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

21.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

21.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.7 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a EURO 50.000,00 (EURO cinquantamila/00) annui occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.8 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.9 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, congiunti o distinti, video collegati a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

21.9.1 sia consentito al Presidente di accertare di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

21.9.2 sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

21.9.3 sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

21.10 Ove non si tratti di Consiglio Direttivo totalitario, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

21.11 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 22

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

22.1 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente (ove nominato) ed il Tesoriere a maggioranza dei voti, salve le nomine in sede di costituzione della società.

22.2 In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono demandate al Vice Presidente (ove nominato).

22.3 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

22.3.1 effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

22.3.2 verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno nonché di eventuali ulteriori regolamenti e della Normativa Applicabile;

22.3.3 convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

22.3.4 predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

22.3.5 rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

22.4 Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

22.5 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

22.6 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

22.7 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

22.8 Il Tesoriere:

22.8.1 cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

22.8.2 effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

22.8.3 predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

22.9 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

22.10 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda la presenza.

22.11 Il Segretario cura la tenuta dei libri dell'Associazione.

Articolo 23

Organo di Controllo e Revisore Legale

23.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da 3 (tre) Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

23.2 In caso di nomina di 1 (uno) Controllore Unico è nominato anche 1 (uno) Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche 2 (due) Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

23.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: (i) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure (ii) un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure (iii) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

23.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo che precede.

23.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

23.6 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

23.7 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

23.8 L'Organo di Controllo:

23.8.1 vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

23.8.2 vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

23.8.3 vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 231/2001 s.m.i., qualora applicabili;

23.8.4 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e del suo concreto funzionamento;

23.8.5 esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 CTS;

23.8.6 attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14 CTS;

23.8.7 può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23.9 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

23.10 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

23.11 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito per mezzo di posta elettronica contenente data, ora e luogo nonché le materie da trattare. L'avviso è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

23.12 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri ed è comunque costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

23.13 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

23.14 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

23.15 In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

23.16 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, congiunti o distinti, video collegati a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

23.16.1 sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

23.16.2 sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

23.16.3 sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

23.17 Ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

23.18 Le cariche possono essere remunerate, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

23.19 La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

23.20 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 24

Regolamento Interno e Soggetto Delegato

24.1 L'Assemblea approva il regolamento interno (il "Regolamento Interno"), che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea stessa.

24.2 Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è il cd. "referente" così come individuato nel Regolamento Interno.

Articolo 25

Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

25.2 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Norme generali

26.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO: DON NATALE CASTELLI

F.TO: ALBERTO SORESINI

F.TO: ROBERTO SANGUINI

F.TO: UGO CANTIELLO NOTAIO

	Copia conforme su supporto informatico dell'originale su supporto cartaceo, ai sensi del Decreto 82/2005, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Atto registrato a Milano DP II il 17 Novembre 2025 al n 118667 serie 1T.	